

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/39

del 30/01/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 123

del 30/01/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ALLOGGIO SITO A R.E.
IN P.ZA STRANIERI N. 13, 2° P., INT. 5 - MODIFICAZIONE DEL
NUCLEO AVENTE DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DELL'OSPITE -
AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO

IL DIRIGENTE

premesso che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue ad istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti per la permanenza del nucleo nell'alloggio; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario ed ospite e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a R.E. in P.za Stranieri n. 13, 2° p., int. 5 - le cui generalità sono indicate nell'"ALLEGATO A" al presente atto – produceva, in data 19-03-2013 (prot. 397), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite (figlia), anch'ella generalizzata nel predetto "ALLEGATO A";
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 26-03-2013 con atto n. 427;

considerato che dopo circa due anni e mezzo dalla predetta istanza, e precisamente il 3 ottobre 2015, l'inquilina è deceduta;

vista la norma regionale citata in proemio, e in particolare il 3° comma di tale articolo che così recita: "Nel caso di decesso dell'assegnatario prima del decorso del termine [quattro anni – vedasi comma precedente], il Comune può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate";

considerato che la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dalla figlia della defunta inquilina il 18/1 u.s. evidenzia uno status di pensionata e un reddito annuo, per il 2014, di € 8.657,00;

ritenute perciò sussistenti le oggettive condizioni di bisogno per la convivente superstite,

d e t e r m i n a

di autorizzare – in deroga al requisito, prescritto in via generale, della convivenza quadriennale fra assegnatario e convivente - la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in P.za Stranieri n. 13, 2° p., int. 5, mediante l'inclusione della figlia già convivente, nonché il conseguente subentro di questa nel contratto di locazione con l'ACER.